

Pratica N. 91/2026

Decisione n. 129/2026

Decisione di contrarre – Affidamento diretto di un servizio di supporto operativo al congresso
"CHASES2026" - 21/25 settembre 2026

Il Direttore

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche e integrazioni, che contiene **"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"**, e in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni e integrazioni, che contiene **"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"** e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il **"Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70"**, e in particolare gli articoli 30, 31 e 32;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, n. 200, che istituisce lo *"Istituto Nazionale di Astrofisica"* (INAF);
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il **"Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**, come modificato e integrato dallo "Allegato 2" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che, tra l'altro, istituisce, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, lo **"Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM)"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, con il quale è stato adottato il **"Codice in materia di protezione dei dati personali"**;

- VISTO** il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD")**, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD")**;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, che contiene **"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, e, in particolare, l'articolo 11, che disciplina gli **"Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione"**, e che dispone, tra l'altro, che, qualora *"... non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazioni delle disposizioni sui parametri contenuti nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale ..."*
- VISTO** il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene **"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 94, e, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, e modificato negli importi dalla Legge 30 dicembre 2018, articolo 1, comma 130, prevedendo, tra l'altro, che:
- nel rispetto nel rispetto del *"... sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli*

*enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro...' stipulate dalla **Concessionaria dei Sistemi Informativi Pubblici (CONSIP)** le '... amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione"** di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207...';*

- *fermi restando '...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché le autorità indipendenti, **per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure ..."** ;*

VISTO il Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'Attività Contrattuale dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004, in particolare nel suo articolo 14 come modificato al comma 4 con Delibera n. 100 del 8 novembre 2005 pubblicata sulla G.U. n. 31 serie generale del 7 febbraio 2006 e con Delibera n. 46 del 2 luglio 2009, approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota prot. n. 628 del 29 luglio 2009;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e in particolare l'Art. 10;

- VISTO** lo Statuto dell'INAF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 42 del 25 maggio 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF (ROF), approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 5 giugno 2020 n. 46, modificato dal medesimo Organo di Governo con Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data 24 giugno 2021 ed entrato in vigore il 9 luglio 2021;
- VISTO** il vigente "Piano Triennale per la Informatica nella Pubblica Amministrazione;
- VISTA** la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- VISTA** la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, con il quale:
- è stata data piena attuazione alla Legge 21 giugno 2022, numero 78 "*Delega al Governo in materia di contratti pubblici*";
 - è stato adottato il nuovo "**Codice dei Contratti Pubblici**", pubblicato nel Supplemento Ordinario numero 12 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 31 marzo 2023, numero 77;
- VISTI** gli articoli da 19 a 36 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, relativa alla Parte II "*Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti*".
- VISTO** l'articolo 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, "*Soglie di rilevanza europea e metodo di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti*";
- VISTO** l'articolo 49 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, rubricato "*Principio di rotazione degli affidamenti*";
- VISTO** l'articolo 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, rubricato "*Procedure per l'affidamento*" che prevede, tra l'altro, che le stazioni appaltanti "*...procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

- a) **affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati anche tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) **affidamento diretto dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati anche tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti**, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti**, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14...';

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2025/2150 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione per gli anni 2026-2027;

VISTO in particolare l'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2025/2150 della Commissione che stabilisce che "L'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

a) alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «432 000 EUR»;

b) alla lettera b), «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR»;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2025/2151 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni per gli anni 2026-2027;

VISTO in particolare l'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2025/2151 della Commissione che stabilisce che *"All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR»;*

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2025/2152 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione per gli anni 2026-2027;

VISTO in particolare l'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) 2025/2152 della Commissione che stabilisce che *"La direttiva 2014/24/UE è così modificata:*

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) alla lettera a), «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR»;

b) alla lettera b), «143 000 EUR» è sostituito da «140 000 EUR»;

c) alla lettera c), «221 000 EUR» è sostituito da «216 000 EUR»;

2) all'articolo 13, il primo comma è così modificato:

a) alla lettera a), «5 538 000 EUR» è sostituito da «5 404 000 EUR»;

b) alla lettera b), «221 000 EUR» è sostituito da «216 000 EUR»;

VISTO l'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, "Responsabile unico del progetto (RUP)" e l'allegato I.2 al medesimo Decreto "Attività del RUP";

CONSIDERATA che in ordine all'affidamento in oggetto non si è riscontrata la sussistenza di convenzioni o accordo quadro stipulati da Consip tutt'ora in vigore o comunque economicamente preferibili all'autonomo ricorso al mercato;

VISTO l'esito della preliminare esplorazione di mercato che ha condotto alla individuazione come migliore Operatore Economico in grado di assolvere all'esecuzione dell'appalto in oggetto **S.E.S.T.A. SOCIETA' ELBANA PER LO SVILUPPO TURISTICO ALBERGHIERO S.R.L.** con sede in via delle ginestre n. 31, 57030, Marciana (LI), codice fiscale 00964260491, in quanto:

- le prestazioni dell'oggetto fornito dall'Operatore Economico appaiono le più idonee alla realizzazione del Progetto;
- l'offerta da esso presentata si è rilevata plausibile e conforme ai valori di mercato;
- tale O.E. vanta una solida e riconosciuta competenza nel settore di riferimento;

RITENUTA l'insussistenza, in relazione all'affidamento in oggetto, dei presupposti giustificanti l'applicazione dell'art. 48, comma 2, Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in considerazione del valore presunto dell'affidamento;

CONSIDERATO che da preliminare e informale indagine di mercato l'importo stimato del progettato affidamento si attesterà certamente al di sotto della soglia di cui all'articolo 50 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36;

RITENUTO di potere procedere, anche nell'ottica di ottimizzare i tempi di realizzazione del suddetto progetto, mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica – si è dotato di una piattaforma di *e-procurement* per la gestione delle gare dematerializzate denominato "UBUY" <http://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> ;

RITENUTO di potere avviare su sopramenzionata piattaforma di *e-procurement* la procedura diretta a provocare una formale offerta, da parte del suddetto O.E., confermativa o migliorativa della precedente acquisita in sede di esplorazione informale di mercato;

PRESO ATTO che in data 18 giugno 2026 veniva avviata sulla menzionata piattaforma di *e-procurement* la procedura – id gara G03099, con termine di scadenza per la presentazione dell'offerta 5 luglio 2026 ore 23:59;

RILEVATO che in data 4 luglio 2026 l'Operatore Economico, con comunicazione trasmessa a mezzo *e-mail*, ha inoltrato la documentazione richiesta, dichiarando di essere impossibilitato al relativo caricamento sulla piattaforma UBUY a causa di un problema tecnico, come dallo stesso rappresentato nella predetta comunicazione ricevuta al protocollo in data 8 luglio 2026 con il numero 1852;

CONSIDERATO che l'Operatore Economico ha quindi aderito a detta richiesta di offerta;

VISTA l'offerta di tale Operatore Economico, per complessivi Euro 26.827,27 al netto di IVA, così dettagliata:

OGGETTO	NETTO	LORDO
vitto per 100 persone	25.727,27 €	28.300,00 €
noleggio videoproiettore	1.100,00 €	1.342,00 €
totale	26.827,27 €	29.642,00 €

CONSIDERATO che il numero dei partecipanti all'evento è stato stimato in circa 100 persone, con conseguente possibile scostamento, in aumento o in diminuzione, rispetto alla stima posta a base dell'affidamento, con particolare riferimento alla componente di servizio relativa al vitto;

RITENUTO pertanto opportuno che la Stazione Appaltante si riservi la facoltà, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. quinto d'obbligo), già prevista nella richiesta di offerta – controfirmata dall'Azienda per presa visione e accettazione -, di imporre all'Operatore Economico aggiudicatario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni relative alla componente di servizio di vitto fino a concorrenza del quinto dell'importo relativo a tale componente, alle medesime condizioni economiche e contrattuali originariamente previste, senza che l'aggiudicatario possa, in tal caso, far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

DATO ATTO che la componente di servizio di vitto è stata quotata dall'Operatore Economico sulla base di un costo unitario pro capite pari a Euro 257,27 al netto di IVA, per un totale di n. 100 partecipanti stimati, e che tale costo unitario costituirà il parametro di riferimento per la determinazione dell'importo delle eventuali prestazioni aggiuntive o in diminuzione da imporre in applicazione della facoltà di cui all'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, fermo restando il limite del quinto dell'importo relativo alla componente medesima, pari a Euro 5.145,45 al netto di IVA (corrispondente al 20% di Euro 25.727,27);

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione della complessiva attendibilità e sostenibilità dell'offerta, occorre procedere all'esame degli elementi che la compongono, con particolare riferimento ai costi della manodopera, agli oneri della sicurezza e al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'Operatore economico

- PRESO ATTO** che l'Operatore economico ha dichiarato che gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano a Euro 2.000,00 e che il costo della manodopera, riferito esclusivamente al personale direttamente impiegato nell'esecuzione del servizio e limitatamente alle prestazioni effettivamente rese nell'ambito dell'evento, è quantificato in Euro 10.000,00;
- RITENUTO** che in relazione all'oggetto dell'affidamento il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile sia il CCNL Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi;
- PRECISATO** che tale scelta è motivata dal fatto che il CCNL Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi è comunemente applicato alle imprese operanti nel settore "conduzione e gestione di attività alberghiera con ristorante adibito solo per clienti d'albergo" (ATECO 55.10.00) e garantisce il rispetto delle condizioni economico-normative previste dalla normativa vigente;
- CONSIDERATO** che l'Operatore economico ha indicato di applicare al personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto, CCNL Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale, Alberghi;
- RITENUTO** che l'applicazione del suddetto CCNL garantisca il rispetto dei minimi salariali e delle condizioni di lavoro previste dalla legge;
- PRESO ATTO** che, ai fini della verifica della congruità del costo della manodopera dichiarato dall'Operatore economico, il Responsabile Unico del Progetto ha acquisito l'elenco del personale da impiegare nell'esecuzione del servizio, corredato dell'indicazione delle relative qualifiche professionali;
- CONSIDERATO** che all'esito della predetta istruttoria, il Responsabile Unico del Progetto ha ritenuto congrui i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza dichiarati dall'Operatore economico e, conseguentemente, ha valutato l'offerta complessivamente sostenibile e idonea rispetto alle prestazioni oggetto dell'affidamento;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'affidamento, sono stati verificati sia gli elementi costitutivi dell'offerta economica, con particolare riferimento al costo della manodopera, agli oneri della sicurezza e al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, sia il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici;

- ACQUISITE** quindi le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richieste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici relativamente ad affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00;
- VISTE** le risultanze a seguito delle verifiche avviate a carico dell'Operatore Economico mediante acquisizione di "moduli" e "dichiarazioni", debitamente compilati e sottoscritti dallo stesso, come di seguito elencati e specificati:
- "Richiesta di offerta", sottoscritta per presa visione e accettazione;
 - "Dichiarazioni amministrative";
 - "Dichiarazione sostitutiva costi manodopera e oneri sicurezza";
 - "Autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico-professionale"
- PRESO ATTO** che l'Operatore economico ha dichiarato una consistenza media annua di personale dipendente pari a 75 unità e, pertanto, di essere soggetto agli obblighi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dalla L. 5 novembre 2021, n. 162;
- ACQUISITO** conseguentemente, il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile relativo al biennio di riferimento, redatto con modalità telematiche ai sensi del D.M. 3 giugno 2024;
- PRESO ATTO** altresì che l'Operatore economico ha dichiarato di non essere soggetto agli obblighi di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 – *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*;
- CONSIDERATO** che suddetta dichiarazione non reca l'indicazione delle relative motivazioni e che la stessa non risulta, allo stato degli atti, univocamente coerente con la consistenza media annua del personale dipendente dichiarata;
- CONSIDERATO** che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la mera dichiarazione di parte circa il non assoggettamento agli obblighi di cui alla L. 68/1999 non costituisce, da sola, prova sufficiente laddove l'operatore presenti una base occupazionale potenzialmente rilevante, occorrendo l'acquisizione di ulteriori elementi oggettivi di riscontro;
- RILEVATO** quindi che, al fine di completare l'istruttoria e di acquisire idonei elementi ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati, il Responsabile Unico del Progetto ha richiesto al competente Centro per l'Impiego il rilascio della certificazione attestante l'ottemperanza agli obblighi di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 (Protocollo numero 1851 del 8 luglio 2026);

VISTO il riscontro fornito dal medesimo Ufficio con nota del 13 luglio 2026, registrata al protocollo in data 14 luglio 2026 con numero 1876, - dal quale emerge che l'Operatore Economico non è censito ai sensi della L. 68/99, non risultando agli atti alcun prospetto informativo, con conseguente impossibilità per l'Ufficio di attestare la veridicità della dichiarazione resa in sede di gara;

RILEVATO tuttavia che dalla visura camerale ordinaria dell'Operatore Economico estratta dal Registro delle Imprese risulta, con dati di fonte INPS, il seguente andamento occupazionale per l'anno 2025:

- I trimestre 2025: 19 addetti totali, di cui 6 unità (31%) a tempo indeterminato e 13 unità (69%) stagionali;
- II trimestre 2025: 116 addetti totali, di cui 6 unità (5%) a tempo indeterminato e 110 unità (95%) stagionali;
- III trimestre 2025: 158 addetti totali, di cui 6 unità (4%) a tempo indeterminato e 152 unità (96%) stagionali;

VISTO altresì il "Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile" relativo al biennio 2024/2025 dal quale risulta un organico complessivo di 15 unità al 31 dicembre 2024 e di 13 unità al 31 dicembre 2025, di cui, per espressa risultanza della Tabella 2.3 del predetto rapporto, 5 unità con contratto a tempo indeterminato e 8 unità con contratto a tempo determinato;

CONSIDERATO che mettendo in correlazione le due fonti sopra richiamate — l'una di derivazione INPS (visura camerale), l'altra dichiarata dall'operatore economico al Ministero del Lavoro per finalità autonome legate alla disciplina sulla parità di genere (D.Lgs. 198/2006) — le stesse risultano tra loro coerenti e reciprocamente confermate, in quanto:

- il nucleo di personale a tempo indeterminato risulta sostanzialmente stabile in ogni rilevazione dell'anno, attestandosi a 6 unità nei trimestri I, II e III 2025 secondo i dati INPS di fonte camerale, e a 5 unità al 31 dicembre 2025 secondo il rapporto sulla parità di genere, a conferma che l'organico strutturale e permanente dell'impresa si colloca stabilmente ben al di sotto della soglia di 15 dipendenti di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 68/1999;

- la componente variabile dell'organico, individuata come "personale stagionale" nell'elaborazione di fonte INPS contenuta in visura camerale, corrisponde, per composizione (personale non dirigenziale, categoria operai) e per andamento temporale, alla voce "contratti a tempo determinato" di cui alla Tabella 2.3 del rapporto sulla parità di genere: entrambe le fonti attestano che tale componente si riduce a valori contenuti nei periodi di bassa stagione (8 unità al 31 dicembre 2025 secondo il rapporto ministeriale; 13 unità nel I trimestre 2025 secondo i dati camerali, periodo anch'esso di bassa stagione) per poi espandersi in modo marcato nei mesi di alta stagione estiva (fino a 152 unità nel III trimestre 2025), confermando la natura intrinsecamente stagionale, e non strutturale, di tale componente occupazionale;

VISTO l'art. 4, comma 1, della legge n. 68/1999, ai sensi del quale non sono computabili ai fini della determinazione della base occupazionale rilevante per gli obblighi di cui alla medesima legge i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi;

VISTO l'art. 3, comma 6, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, ai sensi del quale, per i datori di lavoro che svolgono attività di carattere stagionale, il predetto periodo di nove mesi si computa non in base alla durata di calendario del contratto, bensì sulla base delle giornate lavorative effettivamente prestate nell'arco dell'anno solare, anche non continuative;

CONSIDERATO che l'oggetto sociale dell'impresa (conduzione e gestione di attività alberghiera con ristorante) e l'ubicazione della sede legale nel Comune di Marciana (LI), Isola d'Elba, sono pienamente coerenti con il descritto andamento occupazionale a marcata stagionalità, tipico del settore ricettivo-turistico in un contesto insulare a vocazione balneare, e che tale coerenza contestuale rafforza ulteriormente l'attendibilità del quadro sopra ricostruito;

RITENUTO che, alla luce del complessivo quadro istruttorio acquisito, la dichiarazione resa dall'Operatore economico in ordine al non assoggettamento agli obblighi di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 risulti adeguatamente riscontrata e coerente con gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, non essendo emersi elementi di segno contrario;

DATO ATTO che tale valutazione trova fondamento nella convergenza delle risultanze istruttorie costituite dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dall'esito della verifica effettuata presso il Centro per l'Impiego di Livorno, dai dati camerali di fonte INPS, dal rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e

femminile di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, nonché dal quadro normativo recato dall'art. 4 della L. n. 68/1999 e dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 333/2000, dai quali emerge un organico strutturale stabilmente composto da n. 5-6 lavoratori a tempo indeterminato, cui si affianca una componente di personale stagionale variabile in relazione all'andamento dell'attività turistico-ricettiva;

PRESO ATTO che, all'esito dell'istruttoria svolta e delle verifiche espletate, non sono emersi elementi ostativi all'affidamento del servizio in favore dell'Operatore economico, risultando positivamente accertati i presupposti richiesti dalla vigente normativa;

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Progetto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, numero 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, numero 96, che ha modificato l'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633 (fatta eccezione per le prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*quinq*ues, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all' *articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*):

- a) i pagamenti delle fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2017 vengono effettuati al netto della Imposta sul Valore Aggiunto e il relativo versamento deve essere eseguito direttamente in favore dell'Erario;
- b) la predetta procedura si applica a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli "Enti Pubblici di Ricerca", e, quindi anche allo "Osservatorio Astrofisico Arcetri dello "Istituto Nazionale di Astrofisica";

VISTA la Delibera del 20 dicembre 2023, numero 82, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha designato, tra gli altri, il Dott. Simone Esposito, con decorrenza dal 01 gennaio 2024 e per la durata di un triennio, quale Direttore dello "Osservatorio Astrofisico di Arcetri";

VISTO il Decreto del Presidente del 21 dicembre 2023, numero 32, con il quale, in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2023, numero 82, e per i periodi temporali in essa specificati, sono stati nominati, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", i nuovi Direttori delle "Strutture di Ricerca;

- VISTO** inoltre, la Determina Direttoriale del 28 dicembre 2023, numero 160, con la quale il Dottore Gaetano Telesio, nella sua qualità di Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ha conferito, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera g), del vigente Statuto, a decorrere dal 01 gennaio 2024 e per la durata di un triennio, l'incarico di Direttore dello "Osservatorio Astrofisico di Arcetri" al Dott. Simone Esposito;
- VISTA** la delibera di approvazione del Bilancio di previsione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per l'esercizio finanziario in corso;
- RILEVATE** l'esiguità del valore economico della commessa e la semplicità e limitata complessità esecutiva;
- VISTI** gli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e in particolare i principi di proporzionalità, buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa;
- VISTO** l'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 e in particolare il comma 4 ai sensi del quale *"è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva"*;
- VISTA** la Legge del 13 agosto 2010 numero 136 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010, che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;
- PRESO ATTO** delle novità in materia di imposta di bollo introdotte dal "Nuovo Codice degli Appalti Pubblici";
- VISTA** la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023, Prot. n. 240013/2023, avente a oggetto *"Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto"*
- VISTA** la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2023 numero 22 avente a oggetto *"Articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici – Imposta di bollo"*.
- VISTA** la disponibilità sull'Ob. Fu. (Funzione Obiettivo) e sul pertinente Capitolo di Spesa in seguito richiamati in parte dispositiva;
- RITENUTO** quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per procedere all'affidamento di quanto indicato in oggetto ai sensi dell'Art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VALUTATA la necessità di provvedere all'acquisizione di quanto sopra richiesto, con riserva, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 (c.d. "quinto d'obbligo"), di imporre all'Operatore Economico, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle medesime condizioni economiche e contrattuali previste;

DETERMINA

Art. 1: Le premesse di cui al presente atto sono parte integrante e sostanziale dello stesso e ne costituiscono le motivazioni ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Art. 2: che il Responsabile Unico di Progetto, in base all'Art. 15 del D. Lgs 36/2023 e Allegato I.2 del suddetto decreto è la Dott.ssa Virna Del Torchio, la quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo

Art. 3: Di aggiornare e approvare il quadro economico come di seguito riportato:

Oggetto dell'affidamento: 26.827,27 Euro (Euro 25.727,27 per servizio di vitto ed Euro 1.100,00 per servizio di noleggio video proiettore)

IVA (10 % per servizio di vitto e 22% per servizio di noleggio videoproiettore): 2.814,73 Euro

Totale: 29.642,00 Euro

Variazioni in aumento/diminuzione entro il quinto d'obbligo: 5.145,45 Euro

IVA (10%): 514,55 Euro

Totale: 5.660,00 Euro

A gravare su Ob. Fu. 1.05.01.01 – Responsabile dei fondi: Maria Sofia Randich

Art. 4: Di autorizzare l'affidamento per un servizio di supporto operativo al congresso "CHASES2026" - 21/25 settembre 2026 a S.E.S.T.A. SOCIETA' ELBANA PER LO SVILUPPO TURISTICO ALBERGHIERO S.R.L.

con sede in via delle ginestre n. 31, 57030, Marciana (LI), codice fiscale 00964260491 per complessivi **Euro 26.827,27** al netto di Imposta sul Valore Aggiunto.

Art. 5: Di autorizzare la relativa spesa, per un importo complessivo pari a 29.642,00 Euro comprensivo della Imposta sul Valore Aggiunto, a carico della Codice "Funzione Obiettivo" 1.05.01.01; Capitolo 1.03.02.02.005.

Art. 6: Di riservarsi, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. "quinto d'obbligo") la facoltà di imporre all'Operatore Economico aggiudicatario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni relative alla componente di servizio di vitto, alle medesime condizioni economiche e contrattuali originariamente previste, fino a concorrenza del quinto dell'importo relativo a tale componente, quantificato in Euro 5.145,45 al netto di IVA (corrispondente al 20% di Euro 25.727,27), la cui relativa spesa sarà a carico della Codice "Funzione Obiettivo" 1.05.01.01; Capitolo 1.03.02.02.005.

Articolo 7: Di prenotare i correlativi impegni di spesa.

Articolo 8: Di autorizzare il pagamento a favore dell'Affidatario, mediante accredito sul conto corrente dedicato comunicato alla Stazione Appaltante, del corrispettivo previsto per l'affidamento del servizio del presente provvedimento, previa attestazione di regolare esecuzione,

Articolo 9: Di rinunciare espressamente a richiedere la costituzione della garanzia definitiva, esonerando pertanto l'Affidatario dall'obbligo di prestare detta garanzia ai fini della stipula del contratto.

Articolo 10: Di dare atto che avverso il presente procedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana nei termini previsto dall'articolo 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni;

Articolo 11: Di dare atto che, rispetto alla procedura di affidamento in oggetto, sia nei confronti del RUP che del Direttore dell'Osservatorio:

- non ricorre conflitto di interessi, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente codice di comportamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'articolo 14 del D.P.R. n. 62/2013 e di cui al vigente codice di comportamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;
- non ricorrono le situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Il Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri

Dott. Simone Esposito